

## IL DIRITTO D'AUTORE

di Mauro Leone

dottore commercialista in Roma

SOMMARIO : **1.** Cenni storici.**2.** Il diritto d'autore nella legislazione interna.**3.** Le convenzioni internazionali.**4.** I diritti patrimoniali.**4.a** Il diritto di riproduzione ( art.13)**4.b** Il diritto di trascrizione ( art.14)**4.c** Il diritto di esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico ( art.15).**4.d** Il diritto di diffusione a distanza ( artt.16 e 16 bis)**4.e** Il diritto di distribuzione (art.17)**4.f** Il diritto di elaborazione, di traduzione e di pubblicazione delle opere in raccolta (art.18)**4.g** Il diritto di noleggio e di dare in prestito ( art. 18 bis).**5.** I diritti morali.**6.** La Società Italiana degli Autori e degli Editori ( SIAE)**6.a** La storia. **6.b** La SIAE: le funzioni. **6.c** La SIAE : base associativa.**7.** Normativa fiscale.**7.a** Il trattamento fiscale ai fini delle imposte sui redditi**7.b** Il trattamento fiscale ai fini IVA. **7.c** Il diritto d'autore e la gestione previdenziale.

### 1. Cenni storici

Il diritto d'autore è un concetto che si sviluppa nell'età moderna. Solo di recente viene sentita l'esigenza di un riconoscimento di un diritto a favore dell'autore. Nella Grecia antica non erano previste forme di tutela, le opere venivano trascritte ed ogni volta subivano trasformazioni, manipolazioni e cambiamenti. Ma ciò non era considerato un illecito perché l'immortalità viveva nel ricordo, a prescindere dal fatto che il contenuto dell'opera fosse stato in parte manipolato. Nella Roma antica i diritti patrimoniali erano riconosciuti al supporto materiale e, pertanto, gli stessi erano garantiti a chi acquistava il manoscritto.

Nel Medioevo i regnanti, o i ricchi signori, e più tardi i governi delle città libere, cominciarono ad affidare il compito di scrivere o comporre a dei dipendenti appositamente assunti, considerati alla pari della servitù.

Il primo riconoscimento giuridico del diritto d'autore è legato all'invenzione della stampa. Lo si riconosceva a colui che stampava un'opera dell'ingegno " privilegio". E' stato accertato che il più antico "Privilegio librario" sia quello che la Repubblica di Venezia accordò nel 1469 a tal Giovanni Spira, che diffuse per primo la stampa in quel

territorio. In seguito tale istituto si estese a molti altri stati.

Il Privilegio era riconosciuto quindi, all'editore-stampatore che per primo pubblicava l'opera ritenuta culturalmente meritevole e non all'autore. Inoltre lo Stato tutelava il primo editore-stampatore vietando la riproduzione dell'opera per i 10 anni successivi.

Solo nel XVI e XVII secolo l'autore ha il potere di decidere se stampare a sue spese la sua opera e vendere al pubblico le copie o se cedere (gratis o a pagamento) l'originale manoscritto a terzi (stampatori). Nel 1777 nacque a Parigi il nucleo della prima Società d'Autori ( la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques, SACD) per iniziativa d'un gruppo di autori, guidati da Beaumarchais, allo scopo di ottenere una legge che li tutelasse. La Rivoluzione francese riconobbe direttamente all'autore, (nel 1791 per l'opera teatrale ; nel 1793 per quelle letterarie ed artistiche) il diritto esclusivo d'autorizzare l'utilizzazione delle sue opere (per un certo numero di anni) e di stabilirne le condizioni.

Ciò permise all'autore di cominciare a chiedere non più un compenso una tantum, bensì un compenso protratto nel tempo, ancorato al successo dell'opera e all'andamento dello sfruttamento. Gli stampatori cominciano a rivestire la figura di editori : scopritori e promotori di artisti e divulgatori delle loro opere dell'ingegno. L'aspetto più rilevante di questa nuova situazione è quello che **permette all'autore di partecipare alle fortune delle sue opere.**

Appena emanata la legge si presentarono le prime difficoltà pratiche, sia per definire un compenso adeguato, sia per applicare forme di controllo nei casi in cui l'opera fosse eseguita, senza permesso, fuori Parigi. Tutto ciò spinse gli autori a trasformare la SACD in una vera e propria Società di autori come si intende oggi (cioè una organizzazione collettiva, che fissa le condizioni, rilascia i permessi di utilizzazione, controlla ed esige i diritti e li ridistribuisce agli aventi diritto) e a delegarle la gestione. Da allora, sulla scia della SACD, sono nate in Francia e in tutto il resto del mondo, molte società di autori per riunire i creatori delle opere dell'ingegno di tutti i settori.

## **2. Il diritto d'autore nella legislazione interna.**

L'art. 2575 del c.c. dispone che *“formano oggetto del diritto d'autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla*

cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Ma il testo che sta alla base dell'inquadramento sistematico del diritto d'autore è la legge 633 del 22/04/1941 (l.d.a.) che disciplina le opere intellettuali. Nei primi 5 articoli definisce e determina le opere protette dalla legge stessa. L'art.1 riporta in buona sostanza la definizione data dal codice civile. Mentre l'art. 2 elenca le opere tutelate dalla legge. L'art.3 dispone della tutela delle opere collettive "costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali". L'art. 4 fa riferimento all'elaborazioni di carattere creativo dell'opera "senza pregiudizio per i diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua,... gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale". L'art. 5 esclude dalla protezione i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle amministrazioni pubbliche italiane e straniere.

### 3. Le convenzioni internazionali

Oltre alla disciplina prevista dalla legge italiana bisogna annoverare, nell'ambito della tutela delle opere dell'ingegno, taluni documenti internazionali :

- **la Convenzione di Berna** , originariamente chiamata "Convenzione per la creazione di una Unione internazionale per le opere letterarie ed artistiche", firmata il 09/09/1866 - la più antica fonte di diritto internazionale in tema di diritto d'autore ;
- **la Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo** , adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10/12/1948<sup>1</sup>;
- **la Convenzione universale del diritto d'autore** , firmata a Ginevra il 06/06/1985 ;
- la Convenzione istitutiva dell'**Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale** (O.M.P.I.), firmata a Stoccolma il 14/07/1967 che si propone di tutelare la proprietà intellettuale nel mondo.

---

<sup>1</sup> L'art. 27 stabilisce : *Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della*

#### **4. I diritti patrimoniali**

Tutti i diritti patrimoniali hanno una durata limitata e si estinguono 70 anni dopo la morte dell'autore dell'opera<sup>2</sup>. I diritti morali invece, sono imprescrittibili. I diritti patrimoniali sono diritti esclusivi dell'autore che può trasferirli per atto tra vivi o mortis causa. La legge sul diritto d'autore all'art.19 stabilisce una sorta di indipendenza dei vari diritti patrimoniali ( "...i diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro indipendenti. L'esercizio esclusivo di uno di essi non esclude l'esercizio di ciascuno degli altri diritti" ) e all'art.108 stabilisce che l'autore ne può disporre al compimento del 16° anno di età<sup>3</sup>.

La legge sul diritto d'autore elenca una serie di diritti patrimoniali :

- il diritto di riproduzione in più esemplari dell'opera (art.13) ;
- il diritto di trascrizione dell'opera orale (art.14) ;
- il diritto di esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico ( art.15) ;
- il diritto di diffusione a distanza (artt.16 e 16 bis) ;
- il diritto di distribuzione (art.17) ;
- il diritto di elaborazione, di traduzione e di pubblicazione delle opere in raccolta (art.18) ;
- il diritto di noleggio e di dare in prestito (art.18 bis).

##### **4.a Il diritto di riproduzione (art.13)**

L'autore ha il diritto esclusivo di riproduzione. Ai sensi dell'art. 13 l.d.a. tale diritto "*ha per oggetto la moltiplicazione dell'opera con qualsiasi mezzo, come le coperture a mano, la stampa, la litografia, la incisione, la fotografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione*" e norma non rileva affatto la finalità né la modalità con cui viene realizzata la copia. L'autore deve poter sempre esprimere il consenso alla riproduzione di una propria opera.

##### **4.b Il diritto di trascrizione (art.14)**

Tale diritto si riferisce alla trascrizione delle opere orali e lascia all'au-

---

comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria ed artistica di cui egli sia autore."

<sup>2</sup> Limite innalzato dalla L.n.52 del 6 febbraio 1996. Il precedente limite era di 50 anni.

<sup>3</sup> Il limite di età è stato abbassato da 18 a 16 anni dalla L.8/3/75 n.39-

tore ampia facoltà su come fissare l'opera orale.

#### **4.c Il diritto di esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico (art.15)**

L'art.15 riconosce all'autore il diritto che ha per oggetto l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale, drammatica, cinematografica e di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell'opera orale. Al comma 2 viene precisato che non si deve considerare pubblica l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro. Per quanto riguarda "la cerchia ordinaria della famiglia" la dottrina ha precisato come si debba utilizzare un criterio qualitativo e non quantitativo<sup>4</sup>. L'art.15-bis<sup>5</sup> stabilisce la corresponsione di un compenso ridotto allorché l'esecuzione, rappresentazione o recitazione avviene nella sede di centri o istituti di assistenza o delle associazioni di volontariato. La norma demanda alla SIAE la determinazione dei compensi in accordo con le associazioni di categoria, in mancanza ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

#### **4.d Il diritto di diffusione a distanza (artt.16 e 16 bis)**

L'articolo 16 dispone il diritto esclusivo dell'autore di comunicazione al pubblico dell'opera con l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed ogni altro mezzo. Questi articoli rappresentano il recepimento nella nostra legislazione della convenzione di Berna (art.11 bis)<sup>6</sup>

#### **4.e Il diritto di distribuzione (art.17)**

L'autore ha facoltà di mettere in commercio l'opera a scopo di lucro.

---

<sup>4</sup> P.Greco -P.Vercellone, I diritti sulle opere dell'ingegno. Torino 1990.

<sup>5</sup> Articolo aggiunto dal paragrafo 48 dell'Allegato alla L. 23/12/1996 n.650.

<sup>6</sup> Atto di Parigi 24 Luglio 1971.

#### **4.f Il diritto di elaborazione, di traduzione e di pubblicazione delle opere in raccolta (art.18)**

Tale articolo riconosce all'autore il diritto esclusivo di tradurre la sua opera in un'altra lingua. All'autore viene altresì riconosciuto il diritto di introdurre delle modifiche.

#### **4.g Il diritto di noleggio e di dare in prestito (art. 18 bis)**

L'articolo è stato aggiunto dall'art.2 D.Lgs. 16/11/1994 n.685 e stabilisce il contenuto del diritto di noleggiare e di dare in prestito. La differenza tra il noleggio e prestito è rappresentata dalla finalità : nel primo caso vi è lo scopo di conseguire un beneficio economico, nel secondo caso invece no

### **5. I diritti morali**

Oltre ai diritti patrimoniali sopra analizzati, l'autore ha la titolarità di una serie di diritti che costituiscono il diritto morale indicati nella sezione II del capo III della l.d.a., agli articoli dal 20 al 24 (Capo III sezione II - intitolato Protezione dei diritti sull'opera a difesa della personalità dell'autore. Diritto morale dell'autore).

L'art 20 l.d.a. stabilisce che “ *indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera.... ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, e ad ogni atto a danno dell'opera stessa che possono essere di pregiudizio al suo onore od alla sua reputazione.*”

Il diritto morale si scompone in specifiche e ben determinate facoltà :

- **il diritto di rivendicare la paternità dell'opera** (art.20) e, nel caso di opera anonima, di rivelarla (art.21);
- **il diritto di opporsi a deformazioni o modificazioni** dell' opera (art.20);
- con il **diritto di inedito** (art.24);
- **il diritto di ritiro dell'opera dal commercio** per gravi ragioni morali (artt.142 e 143).

A differenza del diritto patrimoniale, il diritto morale non ha scadenze temporali e rimane *sinedie* all'autore e poi ai suoi eredi.

Infine il diritto morale è inalienabile, ovvero non può essere ceduto in alcuna forma.

La tutela del diritto morale interessa non soltanto l'autore ma l'intera società cui esso appartiene, in quanto diretta a salvaguardare, nella sua integrità quel patrimonio culturale, del quale l'opera del singolo autore fa parte<sup>7</sup>.

Del concetto sul diritto morale se ne è parlato per la prima volta al Congresso di Parigi del 1900. Michel Jules Lermina nella sua relazione sostenne che il diritto morale *“è l'essenza medesima della proprietà letteraria ed artistica, ne è il substratum e resta attaccato in modo indelebile alla personalità attiva e pensante dell'autore. Il fatto di aver creato un'opera conferisce all'autore un diritto contro il quale nessuna presunzione contraria può prevalere, diritto sul contenuto e sulla forma, che può essere rivendicato in ogni stadio della lite e che dovrà essere rispettato in tutta la sua pienezza. Ogni autore, in virtù di questo diritto morale, può opporsi ad ogni modificazione fatta da altri all'opera che egli ha concepito e realizzato. Questa forma è un tutto indivisibile, e nella quale la sua attività è assoluta essendo e restando egli solo giudice nel caso che essa debba subire delle modificazioni. Tale diritto non può essere sottratto all'azione diretta dell'autore, senza un suo preciso e formale consentimento”*.

## **6. La Società Italiana degli Autori e degli Editori (SIAE)**

### **6.a La storia**

Preliminarmente va evidenziato che con la nascita delle prime società di autori la gestione delle opere dell'ingegno nel senso della loro tutela è più difficile in alcuni settori che in altri. Prima di tutto per il modo stesso in cui le opere vengono utilizzate dal pubblico, secondariamente con la nascita di nuovi modi di utilizzazione mediante nuovi tecni-

---

<sup>7</sup> Giuseppe PADELLARO : Il diritto d'autore- la disciplina giuridica degli strumenti di comunicazione sociale. Società Editrice Libreria . Milano 1972.

<sup>8</sup> Franco MANNINO : Gli ultimi cento anni del diritto di autore. CEDAM 1997. Pag.60

<sup>9</sup> Sulla portata del diritto morale segnalo la sentenza (Tribunale di Napoli 9 ottobre 2002) che ha stabilito che lo spostamento di una opera d'arte in un altro sito discrezionalmente scelto dal committente (a carico del quale il contratto non prevedeva alcun patto limitativo circa l'utilizzo dell'opera) può dar luogo a lesione del diritto morale dell'autore, a norma dell' art. 20 l.d.a. se tale spostamento può arrecare pregiudizio al decoro o alla reputazione dell'autore. Giuffrè Editore : Il diritto d'autore. 2003 pag.258

che ed apparecchiature (si pensi oggi ad Internet).

La SIAE, inizialmente denominata SIA : Società Italiana Autori, venne costituita il 23/4/1882 a Milano da un gruppo di autori, editori e giuristi (tra i membri del primo Consiglio della società vi erano personaggi illustri tra cui Michele Amari, Giosuè Carducci, Edmondo De Amicis e Giuseppe Verdi)<sup>10</sup> per conseguire la “tutela della proprietà letteraria artistica”. A partire dal 1887, dopo 5 anni di studi e casi pilota, la Società iniziò ad occuparsi della tutela materiale dei diritti economici degli autori, creando un primo nucleo di ispettori con compiti di controllo ed esazione diretta dei proventi per diritto d'autore, spettanti ai soci delle due sezioni esistenti : Sezione per l'incasso dei diritti drammatici e Sezione per l'incasso dei Piccoli Diritti Musicali (PDM). Per i Grandi Diritti gli editori provvedevano direttamente al loro incasso<sup>11</sup>.

Nel 1891 la società divenne Ente Morale. Col passare del tempo incrementò numero di aderenti, incassi ed organizzazione e nel 1920 venne istituita la Sezione Libro. Nel 1921 stipulò, per la prima volta, una convenzione col Ministero delle Finanze, per riscuotere le imposte sullo spettacolo.

L'importanza della società non sfuggì al Movimento Fascista che se ne appropriò indirettamente. Il Prefetto di Milano, il 16 dicembre 1925, sciolse il Consiglio di Amministrazione, appena nominato, per insediarvi il Senatore Vincenzo Morello quale Commissario straordinario. Seguendo gli ordini di Mussolini, trasferì la sede da Milano a Roma ed iniziò una sua trasformazione in senso pubblicistico-statalistico, dandole un'impronta corporativa, allineandosi all'ideologia del regime. A partire dal 1927 la nomina del Presidente della SIAE (come venne chiamata la società a partire dal nuovo statuto del 3/11/1927) fu demandata a Mussolini quale Capo del Governo e gli Autori ed Editori componenti i vari organi sociali, alle rispettive Corporazioni.

---

<sup>10</sup> Quaderni de “ IL BURCARDO ” bollettino della SIAE : Gli Statuti della SIAE dal 1882 - al 1986. Roma 1993. Pag.23

<sup>11</sup> Con Grandi Diritti si intendono quei diritti ( in genere di opera lirica o commedia ) in cui è presente un unico avente diritto ( autore unico o più autori ) , mentre i piccoli diritti musicali si riferiscono a quelle opere dove sono presenti più aventi diritto essendoci oltre al musicista, il librettista e l'autore.



La legge 22 aprile 1941 n.622 modificò il nome alla SIAE in **Ente Italiano per il Diritto d'Autore** (EIDA). Nel 1945 l'EIDA riassunse la precedente denominazione di SIAE e l'allora Commissario straordinario Prof. Mario Vinciguerra si adoperò subito per imprimere l'impronta democratica tolta nel periodo Fascista. Sottopose allo studio un progetto di riforma dello Statuto in cui si ripristinava la categoria dei Soci (presente negli statuti precedenti) che fu approvato con Decreto del Presidente della Repubblica nell'aprile del 1948 e contribuì alla riuscita della prima elezione democratica degli organi sociali. Le successive modifiche allo statuto furono apportate negli anni seguenti: 1975; 1986; 1995 e 2001.

#### **6.b La SIAE: le funzioni**

La legge sul diritto d'autore definisce la S.I.A.E. come ente di diritto pubblico a base associativa: dottrina e giurisprudenza hanno qualificato tale definizione e sono attualmente concordi nel ritenere la Società un ente pubblico economico. Infatti sono presenti tutti i connotati essenziali dell'impresa, e cioè l'esercizio professionale di una attività economica organizzata e finalizzata principalmente alla produzione e alla prestazione di servizi a favore della generalità dei soggetti interessati, e in vista della percezione di compensi e/o corrispettivi.

Il contenuto dell'attività e le funzioni della S.I.A.E. sono indicate nell'art.1 dello Statuto della Società e nell'art.180 della legge sul diritto d'autore.

Una delle sue funzioni principali, che è presente in entrambe le norme, è l'esercizio dell'attività di intermediazione. All'art. 180 si afferma che: "*L'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.). Tale attività è esercitata per effettuare: 1) la concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere tutelate; 2) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;3) la ripartizione dei proventi*

*medesimi tra gli aventi diritto. L'attività dell'ente si esercita altresì secondo le norme stabilite dal regolamento in quei paesi stranieri nei quali esso ha una rappresentanza organizzata* La facoltà, spettante non solo all'autore, ma anche ai suoi successori e aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti dalla legge, non è pregiudicata dall'esclusività riservata alla Società in ordine a detta attività di intermediazione (art.180 comma 4 l.d.a.). Infatti l'iscrizione alla S.I.A.E. è del tutto volontaria e non condiziona la protezione delle opere prodotte. La Società, quindi, non ha il monopolio della gestione dei diritti spettanti indistintamente a tutti gli autori, ma tutela soltanto quelli che, in base alle norme statutarie e regolamentari vigenti, gliene abbiano dato specifico incarico. Ciò è stato ribadito sia dalla Corte Costituzionale che dalla Corte di Cassazione, che hanno ritenuto che la S.I.A.E. operi in regime di concorrenza. L'esclusività di intermediario è stata dettata per la realizzazione di interessi generali relativi all'esercizio del diritto d'autore, ed è questa la ragione per cui essa è protetta dalla legge con una norma penale (art.172 lett. a), nei confronti di chiunque eserciti attività di intermediazione in violazione dell'art.180. Di fatto, l'intermediazione è effettuata dall'Ente per la quasi totalità delle opere che sono oggetto di pubblica esecuzione e radiodiffusione (composizioni musicali varie, con o senza parole), mentre si presenta meno totalitaria per il diritto di rappresentazione e di radiodiffusione delle opere teatrali drammatico-musicali, poiché generalmente esso è direttamente esercitato dai relativi titolari, in eccezione all'articolo del regolamento sopra citato. Tra i numerosi compiti attribuiti alla S.I.A.E. vi è soprattutto quello di assicurare la migliore tutela delle opere dell'ingegno sia da un punto di vista giuridico che economico, e di proteggere la diffusione e lo sviluppo del patrimonio letterario ed artistico italiano, svolgendo in questo modo una funzione culturale. Altra attività della Società è quella di assicurare la distinzione tra la gestione relativa alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi e la gestione relativa agli ulteriori servizi, attuando la separazione contabile tra le due gestioni, per ciascuna delle quali deve essere perseguito un equilibrio finanziario. La gestione dei diritti di riproduzione meccanica è stata assunta dalla S.I.A.E. a partire dal 1 gennaio 1970, in quanto in precedenza l'attività era stata svolta dalla Società per

l'Esercizio dei Diritti di Riproduzione Meccanica (SEDRIM S.r.l.). Oltre ai compiti affidati dallo Stato alla S.I.A.E., quest'ultima svolge altre attività connesse:

- La tenuta dei pubblici registri<sup>12</sup>.
- Il contrassegno delle opere ( art. 181 - bis l.d.a.).
- La riscossione e la distribuzione dei proventi per la riproduzione privata per uso personale e senza scopo di lucro.
- L'attività di vigilanza su determinate attività ( art. 182 - bis l.d.a.)

### **6.c La SIAE : base associativa**

Gli associati della SIAE si dividevano in due categorie: gli iscritti ordinari e i soci. La distinzione venne introdotta dallo Statuto del 1948 e dopo varie *querellegiudiziarie* si è passati, nel 2001, all'emanazione del nuovo Statuto (D.M. del 4 giugno 2001 G.U. n.166 del 19 luglio e modificato con decreto interministeriale Beni e Attività Culturali/Economia e Finanze 3/12/2002) che ha modificato il sistema d'iscrizione alla Società. Secondo l'art. 2, sono **associati ordinari** le persone fisiche e giuridiche italiane, titolari di diritti tutelabili in quanto autori, editori, concessionari di diritti di rappresentazione, produttori o concessionari di opere cinematografiche e tutte le altre persone fisiche e giuridiche dei Paesi membri dell'U.E. che siano titolari di diritti d'autore e che facciano domanda di iscrizione, a condizioni di reciprocità per quanto concerne le iscrizioni presso le società consorelle. Sono invece **associati straordinari** i cittadini dei Paesi non membri dell'U.E., titolari di diritti d'autore, i titolari di diritti connessi, gli eredi o aventi causa dei titolari di diritti d'autore e tutti gli altri che conferiscono alla SIAE un mandato. La qualità di associato ordinario si acquisisce a domanda, previo accertamento da parte della Società del verificarsi delle condizioni di seguito indicate:

- a) aver conferito mandato alla SIAE da almeno un anno;
- b) aver maturato attraverso la Società somme per diritti d'autore non inferiori al doppio del contributo associativo annuo vigente alla data di presentazione della domanda;
- c) presentare, con la domanda di associazione, la documentazione

---

<sup>12</sup> In particolare il Pubblico Registro Cinematografico, ed il registro per il software.

richiesta dalla Società per attestare l'appartenenza alla categoria per la quale si richiede l'associazione stessa.

Il rapporto associativo ha durata di quattro anni a decorrere dal riconoscimento della qualità di associato, è tacitamente rinnovabile di quadriennio in quadriennio e si interrompe per:

- a) perdita del requisito della cittadinanza o della nazionalità previsti al comma 1;
- b) dimissioni, da presentare almeno sei mesi prima della scadenza del quadriennio;
- c) radiazione;
- d) morte;
- e) cessazione dell'attività se trattasi di persona giuridica;
- f) cessazione della durata dei diritti affidati alla Società quando questa sia inferiore ai quattro anni;
- g) decadenza, per mancato pagamento del contributo annuo associativo per la durata di due anni consecutivi.

L'associato ordinario gode dei diritti ed è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dalle norme dello statuto e dei regolamenti, ovvero adottate dai competenti organi sociali. All'associato ordinario che contravenga a disposizioni statutarie e/o regolamentari sono inflitte le sanzioni previste dal regolamento generale. In caso di comportamenti di particolare gravità che rendano incompatibili i rapporti dello associato ordinario con la Società, l'assemblea può deliberarne la radiazione.

## **7. Normativa fiscale**

Nella presente sezione si analizzano in dettaglio quali siano gli aspetti fiscali connessi con il diritto di autore. Prima di entrare più analiticamente nell'analisi della imposizione diretta ed indiretta è necessario ed utile al fine della presente trattazione ritornare sul concetto giuridico del diritto d'autore. Esso è un diritto personale e, perciò, irrinunciabile ed inalienabile: tale diritto, dunque, non può essere trasferito, mentre possono essere tuttavia trasferiti i diritti relativi non già all'opera in sé, quanto quelli derivanti dalla sua utilizzazione. Ed il titolare del diritto d'autore, come ampiamente illustrato nella apposita sezione di questo testo, è l'ideatore dell'opera di ingegno.

### **7.a Il trattamento fiscale ai fini delle imposte sui redditi**

Il trattamento fiscale dei diritti d'autore è disciplinato dal Dpr. 917/86, dal Dpr 600/73 e dal Dpr 42/88. Secondo il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (art.53) "i redditi derivanti dall'utilizzazione economica da parte dell'autore (...) costituiscono redditi da lavoro autonomo". Si tratta, tuttavia, di un tipo di reddito che rientra in una sua particolare tipologia: gli stessi non sono riportati nel quadro RE sez. I del professionista, ma nel quadro RE sez. II ove godono di una particolare detrazione forfetaria del 25%, anziché la consueta detrazione analitica (ricavi - spese = utile o perdita). Se i citati proventi derivano da diritti acquisiti per successione o donazione, ovvero se i diritti sono stati acquisiti a titolo oneroso da terzi, vanno dichiarati nel quadro RL.

Da notare bene che la detrazione forfetaria incide anche sulla ritenuta d'acconto che, in questo caso, non è più calcolata sul totale, ma sul 75% del compenso percepito; cioè sul suo imponibile naturale. Questa detrazione ha subito negli anni alcune variazioni che, però, non ne hanno sostanzialmente mutato lo spirito di riconoscimento forfettizzato dei costi sostenuti per il conseguimento del reddito:

- fino al 31/12/92 30%
- dal 1/1/93 al 16/8/96 25%
- dal 17/8/96 al 31/12/96 20%
- dal 1/1/97 in poi 25%

Sull'argomento, vi è stata una presa di posizione dell'Amministrazione in risposta ad un quesito posto da un contribuente che avrebbe invece voluto ricavare analiticamente il reddito netto. *" Il prof. ... ha fatto presente che in occasione della stampa e della diffusione di una sua pubblicazione ha dovuto versare all'editore un contributo di lire 2.160.000 che difficilmente potrà essere recuperato, tenuto conto che l'opera, dal contenuto altamente scientifico, non potrà interessare che un numero esiguo di studiosi. Poiché la deduzione forfetaria delle spese prevista dall'ultimo comma dell'art. 50 del DPR 29/9/73 n. 597, .... nella misura del 30%, appare del tutto insufficiente specie in quei casi in cui l'autore è costretto ad anticipare all'editore ingenti spese, .... ha chiesto che venga esaminata l'opportunità di una revisione della vigente normativa che consenta, ove l'operazione dovesse risolversi in perdita, la deduzione per intero di tutte le spese sostenute in armonia con gli artt. 9, 35 e 53 della Costituzione..... Lo speciale sistema*

*di determinazione forfetaria previsto per detto particolare tipo di redditi assimilati al reddito di lavoro autonomo rispetto alla determinazione analitica prevista per quelli propri di lavoro autonomo, si ricollega alle oggettive difficoltà, tenute presenti dal legislatore, che incontrerebbe il contribuente produttore dei redditi della specie per tenere una regolare contabilità analitica dei redditi. E ciò in relazione alla speciale natura dei redditi in questione che non consente, in ogni caso, una esatta e puntuale documentazione di tutti gli oneri e le spese sostenute. Le suesposte considerazioni escludono la possibilità di aderire alle richieste sopra avanzate.<sup>13</sup>...*

Per quanto riguarda, invece, il periodo di imputazione del corrispettivo non vi è dubbio che, trattandosi di reddito riconducibile senza esitazioni a quello professionale e non di impresa, lo stesso segue il criterio di cassa e non di competenza: cioè il reddito percepito andrà dichiarato relativamente al periodo in cui si incassa e non al periodo di maturazione del credito o all'esecuzione della prestazione. In concreto: se nel corso del 2003 un musicista ha incassato dalla SIAE i diritti per vendite di dischi nell'anno 1998, andranno dichiarati nel modello UNICO 2004 relativo a tale periodo di imposta, cioè quella il cui termine di presentazione è scaduto il 31 luglio 2004. Si sottolinea che tutto il discorso sopra riportato si riferisce a redditi percepiti in qualità di autore e, dunque, con le seguenti condizioni:

- il percettore del reddito deve essere l'autore stesso;
- il reddito non deve essere conseguito nell'ambito di imprese commerciali;

In tutti gli altri casi, infatti, il trattamento fiscale può assumere tre diverse fattispecie:

A) Proventi delle opere di ingegno conseguiti nell'ambito di un'impresa commerciale. In questo caso per gli stessi è possibile detrarre analiticamente i costi inerenti al loro conseguimento (art. 49 comma 2 lett. B del TUIR).

B) Proventi non conseguiti dall'autore. Se il diritto deriva da un'acquisizione a titolo oneroso, i proventi costituiscono Redditi Diversi (Art.81 lett. G) e dichiarati nel quadro RL.

C) Proventi conseguiti a titolo gratuito da soggetto diverso dall'auto-

---

<sup>13</sup> R.M. 23/12/1977 Ministero delle Finanze.

re (per esempio: gli eredi). I redditi percepiti in tale situazione non godono dell'abbattimento forfetario del 25% e sono interamente soggetti a tassazione.

#### **7.b Il trattamento fiscale ai fini IV A**

Ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto i proventi del diritto d'autore non sono soggetti al meccanismo fiscale dell'attrazione (cioè quel meccanismo per cui un'attività non soggetta ad Iva viene "attratta" nel regime contabile di un soggetto possessore di partita Iva) proprio perché sia civilisticamente sia fiscalmente viene riconosciuto al diritto di autore il suo essere originato non già da un professionista organizzato, ma da un atto di genialità che sfugge alle normali classificazioni economiche intese in senso fiscale comune. Tanto è vero che la cessione del diritto d'autore (ovvero il commercio, la sua monetizzazione) è soggetta ad Iva se detta cessione viene fatta non dall'autore o dai suoi eredi, anche se questi ultimi sono professionisti o artisti, e posseggono una partita Iva. In questo caso, infatti, vengono meno quei requisiti di unicità, genialità, se così si possono definire, per divenire pura mercificazione di un preciso valore economico, una vera e propria merce.

Tutto ciò premesso, il comma 4, lettera a), dell'art. 3 del DPR 26/10/1972 n.633 esclude dalla qualificazione di "prestazione di servizi" e quindi fuori dal campo applicativo IVA, le "cessioni(ove per cessione si intende il trasferimento della proprietà e del diritto), *concessioni*(trasferimento del puro godimento), *licenze e simili relative a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative...* :

- 1) ai disegni e opere di architettura (art.2 n.5 l.d.a.) ;
- 2) alle opere dell'arte cinematografica (art.2 n.6 l.d.a.) ;
- 3) alle opere di ogni genere utilizzate dalle imprese a fini di pubblicità commerciale.

Inoltre il Ministero delle Finanze<sup>14</sup> ha recentemente chiarito che non costituiscono diritto d'autore (quindi sono soggetti ad Iva) i "diritti connessi al diritto d'autore": nel caso in questione la risoluzione ministeriale fa riferimento ai compensi percepiti da artisti, interpreti ed esecutori di composizioni musicali utilizzate in programmi radiofonici

---

<sup>14</sup> R.M. n. 143/EIII-7-174 del 19 giugno 1997. Dipartimento delle Entrate.

ed altre manifestazioni pubbliche. Fiscalmente, nonostante l'equiparazione sostanziale fra la protezione giuridica concessa, il diritto d'autore che spetta al compositore ed i diritti attribuiti agli esecutori ed agli interpreti restano distinti. Conseguenza di ciò è che, mentre i diritti d'autore restano esclusi dal campo di applicazione dell'Iva, i diritti connessi a questi ultimi continuano a risultare attratti dal tributo e cioè sono soggetti ad Iva.

### **7.c Il diritto d'autore e la gestione previdenziale**

La legislazione fiscale ed amministrativa relativa al diritto d'autore non poteva non tenere conto dell'introduzione del "Contributo Gestione Speciale Inps 10%" di cui alla Legge 8/08/1995 n. 335.

Detto contributo costituisce una vera e propria forma di pensione pubblica ed assume diverse forme di corresponsione ed applicazione delle aliquote a seconda del fatto che il prestatore d'opera sia o meno già iscritto ad altra gestione pensionistica o ad una propria cassa professionale, a seconda del fatto che il prestatore d'opera sia in possesso o meno del numero di partita Iva ed, infine, a seconda che la prestazione sia di tipo occasionale o consista in una collaborazione coordinata e continuativa.

Questo contributo è dovuto<sup>15</sup>:

- per redditi derivanti da prestazioni professionali svolte abitualmente, anche se non in maniera esclusiva;
- per redditi derivanti dalle collaborazioni coordinate e continuative con espressa esclusione dei compensi corrisposti a titolo di diritto d'autore (tipologia di contratti e quindi di redditi non più esistenti dal settembre 2004);
- dai venditori porta a porta.

In conclusione il compenso percepito dalla SIAE quale diritto di autore è a pieno titolo non soggetto alla Gestione Speciale Inps 10%.

---

<sup>15</sup> INPS. Direzione Centrale Comunicazione e Relazioni Pubbliche. Roma - 1997.



## BIBLIOGRAFIA

- M. ARE, L'oggetto del diritto d'autore. Edizioni Giuffrè 1963.
- R. BAUER, La revisione dei diritti d'autore nelle imprese editoriali italiane, in Rivista di Revisione Contabile.
- V. DE SANCTIS - M. FABIANI, I contratti di diritto d'autore. Edizioni Giuffrè 2000.
- V. DE SANCTIS, Contratto di edizione e contratti di rappresentazione e di esecuzione. Edizioni Giuffrè 1984.
- M. FABIANI, I contratti di utilizzazione delle opere dell'ingegno. Edizioni Giuffrè 1987.
- A. S. GAUDENZI, Il nuovo diritto d'autore. La proprietà intellettuale nella società dell'informazione. Editore Maggioli 2001.
- P. GRECO - P. VERCELLONE, I diritti sulle opere dell'ingegno. Edizioni UTET Torino 1990.
- G. PADELLARO, Il diritto d'autore- la disciplina giuridica degli strumenti di comunicazione sociale. Società Editrice Libreria . Milano 1972.
- F. MANNINO, Gli ultimi cento anni del diritto di autore. CEDAM 1997.
- L. C. UBERTAZZI, Digesto delle discipline privatistiche. UTET 1989 vol.IV.
- Quaderni de " IL BURCARDO" bollettino della SIAE : Gli Statuti della SIAE dal 1882 - al 1986. Roma 1993.
- Rivista Il diritto di autore. Varie annate. Giuffrè editore.